

facoltà che è attribuita al generale in capo, secondo l'art. 132 del Codice militare. In conseguenza quest'aggiunta farebbe nascere il dubbio che colla presente legge si voglia fare una modificazione essenziale agli ordinamenti del Codice penale militare, epperò io non come relatore, ma come deputato proporrei la soppressione dell'art. 3° del progetto della Commissione.

ALBINI. Vorrei fare osservare che il modo con cui troverebbesi ora concepito l'art. 3° potrebbe far nascere il dubbio se le attribuzioni di cui viene investito il Gran Giudice, le possa questi esercitare affatto indipendentemente dal comandante supremo, il che romperebbe quell'unità o autorità di comando che è indispensabile in un esercito. Per evitare quindi il pericolo di un conflitto tra il Gran Giudice ed il generale in capo si dovrebbe aggiungere qualche frase la quale dichiarasse che le attribuzioni del Gran Giudice, delle quali si tratta, debbonsi da lui esercitare d'accordo e sotto gli ordini del comandante generale in capo.

IL PRESIDENTE. Il suo emendamento sarebbe adunque? . . .

ALBINI. Consisterebbe solo nell'aggiungere: *Colla subordinazione, di cui all'articolo precedente.*

BARBAROUX. Ritiro il mio emendamento e mi unisco a questo.

MENABREA. Mi unisco anche io a questo emendamento.

IL PRESIDENTE. L'articolo 3° emendato sarebbe il seguente:

« Tutte le attribuzioni relative alla giustizia criminale in tempo di guerra, che la legge conferisce al generale comandante in capo, sono trasferite al Gran Giudice dell'esercito, colla subordinazione, di cui all'articolo precedente. »

LYONS. Io credo che quando la Camera ha ammesso il principio della subordinazione del Giudice al generale in capo, non può più accumulare in tutti e due la stessa autorità in via giudiziaria, imperocchè subordinazione e parità di autorità fanno a pugni, e mi accosto per ciò al deputato Ferraris e propongo un caso. Mettiamo per esempio che il Gran Giudice per motivi d'urgenza si allontani, che in quel tempo vi sia stato un Consiglio di guerra, che la sentenza sia mandata al generale in capo; questi sospende la sentenza, intanto essa ha la sua esecuzione: chi avrebbe ragione dei due, se hanno la stessa autorità? Adunque propongo che si corregga l'art. 3° affinché sia riservata tutta l'autorità nel generale in capo, il quale non può dividere la sua autorità con alcuno senza grave inconveniente.

BARBAROUX. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. La parola è al deputato Barbaroux.

BARBAROUX. Questi due casi non fanno punto a pugni come afferma il sig. deputato Lyons. . . (*Rumori che impediscono di udire.*)

IL PRESIDENTE. Domando in primo luogo se il sotto-emendamento proposto dall'onorevole deputato Albini è appoggiato.

(È appoggiato).

Ora metterò ai voti l'art. 3° così emendato:

« Tutte le attribuzioni relative alla giustizia criminale in tempo di guerra, che la legge conferisce al generale comandante in capo, sono anche esercitate dal Gran Giudice dell'esercito. »

(Non è approvato).

BIXIO. L'aggiunta da me proposta si riferisce a questo 3° articolo.

RAVINA. Io vorrei che si lasciasse intatto l'art. 2° già votato: però, siccome potrebbe ricevere una interpretazione

qualche volta ambigua, così si facesse un'aggiunta la quale in nulla ne alteri la sostanza.

Io non so concepire come in un esercito vi possano essere due autorità eguali, di cui una possa annullare e scemare quella dell'altra; questa sarebbe una cosa nuova, sarebbe un fatto distruggitore di ogni disciplina, la quale è il nerbo degli eserciti. Strano sarebbe parso nelle romane legioni, se si fosse veduto un questore ovvero un legato accanto al console per censurarne gli andamenti o per contrastare ai suoi comandi. La suprema autorità del capo dell'esercito è un principio che era in vigore fino dalla guerra di Troia, come si vede in Omero.

Egli è necessario che il comandante dell'esercito n'abbia il supremo governo, altrimenti non vi sarebbe nè ordine, nè disciplina.

Dunque non introduciamo alcuna cosa che possa alterare questa condizione tanto indispensabile alla disciplina; per conseguenza stando intatto l'art. 2°, che il Gran Giudice eserciterà questa autorità subordinatamente, io credo che il dubbio che potesse nascere a questo riguardo rimane risolto dalla clausola da me aggiunta, cioè *salva sempre* la suprema autorità del capitano generale: per esempio, se dal generale si dicesse: voi avete arrestato un tale, ed io vi comando di rilasciarlo, sia obbligato di metterlo in libertà; perchè se tu intacchi l'autorità del comandante supremo, verrà questi a perdere il rispetto dell'esercito; ecco perchè io aggiungevo all'art. 2° queste parole:

« Potrà pertanto il Gran Giudice ordinare l'istruttoria di un processo e istituire Consigli di guerra, salva sempre la suprema autorità del generale in capo. »

IL PRESIDENTE. Il deputato Ravina sostituirebbe all'art. 3° il seguente articolo (*legge*): esisterà un Consiglio di guerra, salva sempre la suprema autorità.

Vuole sviluppare il suo progetto?

RAVINA. Io vorrei innestare quest'aggiunta all'art. 2° già votato, il 3° sopprimerlo; e quello che si troverà nell'articolo 4°, che già sia contenuto nell'art. 2° ed in questa mia aggiunta, vorrà essere soppresso, perchè nella legge non ci vuole essere nulla d'inutile.

IL PRESIDENTE. Sarebbe un'aggiunta all'art. 2°.

Vi è chi appoggia quest'aggiunta all'art. 2°?

(È appoggiata).

FERRARIS. Io non ravviso, oltre gli altri inconvenienti che la Camera già riconoscerà nell'adozione di questa proposizione, non ravviso nemmeno opportuno che si debba fare una legge per ordinare provvedimenti; ma, e che cosa farà questo Gran Giudice nella direzione dell'amministrazione della giustizia militare, se non ordinare un procedimento, provvedere nelle forme e convocare un Consiglio di guerra? Consigli i quali sono specificati dalla legge con nome e qualificazioni diverse. Di questi diversi Consigli poi si fa una speciale enumerazione dall'art. 4°; per la qual cosa la proposta che tendesse a svolgere questa nuova proposizione al concetto che già venne votato coll'art. 2° non sarebbe che una superfetazione dell'art. 4°.

RAVINA. Io non so concepire come altri possa trovare oscure e vaghe le parole colle quali è scritta l'aggiunta da me fatta all'articolo secondo, e duro fatica a vedere come da esse possa nascere dubbio che vi sia oscurità, che non vi sia precisione. Io volli con quest'aggiunta dissipare il dubbio che nascer potrebbe dall'articolo 2° per quella parola *subordinatamente*, per forza della quale parrebbe che il Gran Giudice fosse obbligato ad aspettare gli ordini del capitano generale per ordinare un processo, per istituire un Consiglio di guerra,